

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

6/2023

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Cerasa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Giulia Mentasti, Cecilia Pagella, Tommaso Trincherà

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen. (o SP)*, 1/2022, p. 5 ss.

DIRITTO PENALE CANONICO E SECOLARE, TRA RECENTI AVVICINAMENTI E DISTANZE INCOLMABILI. IL NODO DELL'ADESIONE SPONTANEA

di Alessandro Negri

Nonostante la recente riforma del Libro VI del Codex Iuris Canonici, stimolata anzitutto dalla necessità di rispondere alla piaga degli abusi sui minori, abbia, per certi versi, avvicinato il diritto penale canonico al suo omologo laico, su altri le distanze tra i due, di notevole portata, continuano a essere marcate. Il contributo espone brevemente tali novità, per poi concentrarsi sul nodo centrale della volontaria sottoposizione del fedele, e dunque del reo, alle norme sanzionatorie, tema su cui si consuma un'insuperabile cesura tra ordinamento canonico e secolare. Il fatto che il fedele divenga tale attraverso un atto spontaneo di adesione e dalla Chiesa, società appunto ad appartenenza volontaria e non necessaria, e sia sempre pienamente libero di allontanarsi quando ritiene, seppur esponendosi alle relative conseguenze, comporta infatti l'impossibilità di un'autentica convergenza tra i binari del diritto penale canonico e di quello statale.

SOMMARIO: 1. Introduzione: la recente riforma del Libro VI del *Codex Iuris Canonici*. – 2. Diritto penale canonico e secolare: un dialogo in evoluzione. – 3. Un'insormontabile distanza: la centralità dell'adesione spontanea e le sue conseguenze. – 4. Conclusioni: cenni sull'impossibilità della violazione del divieto di bis in idem nei rapporti tra giurisdizione canonica e secolare.

1. Introduzione: la recente riforma del Libro VI del *Codex Iuris Canonici*.

Il diritto penale canonico è notoriamente, negli ultimi anni, al centro di una impressionante tempesta legislativa¹, culminata nella recente, e radicale², riforma

¹ Già quasi dieci anni orsono M. DEL POZZO, *Il rapporto tra diritto e peccato nell'attualità del diritto canonico*, in *Ius Canonicum*, vol. 53, 2013, p. 201, parlava di una rivisitazione della materia penale non "calma e pacifica", ma "a dir poco turbolenta e tormentata".

² D.G. ASTIGUETA, *Una prima lettura del nuovo Libro VI del Codice come strumento della carità pastorale*, in *Periodica de re canonica*, vol. 110, n. 3, 2021, p. 351, lo definisce il "maggiore intervento del supremo legislatore su un testo del Codice vigente (...) giacché comprende tutto un Libro". In effetti, ben 74 degli 89 canoni che compongono il Libro VI sono stati oggetti di modifiche, più o meno sostanziali. Eloquentemente, circa una quindicina di anni fa, B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2008, p. 72, aveva definito le prime reazioni giuridiche della Chiesa allo scandalo degli abusi – specie la Lettera apostolica in forma di *motu proprio Sacramentorum sanctitatis* tutela del 30 aprile 2001 – "la riforma di diritto penale canonico forse maggiormente significativa dopo la codificazione del 1983", a testimonianza di come già

promulgata da Papa Francesco con la Costituzione apostolica *Pascite gregem Dei* del 1° giugno 2021³.

L'“effetto volano”⁴ che ha funto da stimolo essenziale per dette novelle è naturalmente rappresentato dalla acclarata necessità di fornire risposte efficaci alla piaga degli abusi sui minori, che tante ferite, di natura anche spirituale, ha arrecato al popolo di Dio; se il ramo penale dell'ordinamento della Chiesa è da sempre il suo ambito più dibattuto e discusso⁵ – tanto che in passato se ne è spesso dubitata persino la compatibilità con la missione salvifica ecclesiale⁶ – il dramma delle violenze sui più giovani ha reso plasticamente l'inadeguatezza dell'apparato normativo canonico a fronteggiare tale ineludibile sfida.

Paiono quindi oggi anacronistici, a seguito dei succitati interventi normativi, i riferimenti a un sistema penale poco ‘giuridicizzato’, in cui la dimensione pastorale e caritativa della Chiesa quasi impedisca di predisporre un arsenale legislativo realmente efficace anche in concreto, che persegua effettivamente i rei dei delitti da esso previsti senza indugiare, in nome di presunte esigenze di *salus animarum*⁷, in un deleterio lassismo punitivo.

Al contrario, la necessità di trovare risposte alle menzionate lacerazioni inferte al popolo di Dio ha spinto il legislatore ecclesiastico ad agire decisamente in materia penalistica, allo scopo proprio di conciliare esigenze di certezza della pena e di tutela delle vittime con la funzione caratteristica, e particolare, della Chiesa⁸, il cui diritto penale non può, di tutta evidenza, presentare connotati del tutto sovrapponibili a quelli di un omologo secolare⁹.

allora quel tema avesse costituito il motore di massicci interventi di riforma.

³ In materia, tra i molti, cfr. D.G. ASTIGUETA, cit.; B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021; J. PUJOL, *El contexto eclesiológico y los principios que guiaron la revisión del Libro VI del CIC*, in *Ius Canonicum*, vol. 61, n. 122, 2021, pp. 865-885; J.I. ARRIETA, *La funzione pastorale del diritto penale canonico*, in *Ius Ecclesiae*, vol. 34, n. 1, 2022, pp. 47-66; G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe.chiese.it), n. 11, 2022; G. COMOTTI, *Profili problematici della disciplina dei delitti contra sextum nel nuovo diritto penale canonico*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, n. 2, 2022, pp. 491-515; L. EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena*, II edizione, Scholé - Morcelliana, Brescia, 2022.

⁴ Così definito da D. CITO, *Nota alle nuove norme sui “Declita graviora”*, in *Ius Ecclesiae*, vol. 22, n. 3, 2010, p. 789. G. BONI, cit., p. 80, parla di “scintilla” e di “enzima propulsore del moto riformatore”.

⁵ La più risalente, nonché autorevole, dottrina già si interrogava in materia, chiedendosi se un sistema di pene afflittive fosse “conciliabile con l'essenza della Chiesa”. Cfr. A.C. JEMOLO, *Peculiarità del diritto penale ecclesiastico*, in Aa. Vv., *Studi in onore di Federico Cammeo*, CEDAM, Padova, 1933, vol. I, p. 724. Ancora molto più recentemente, secondo P. MONETA, *Introduzione*, in Aa. Vv., *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 7, si tratta del settore dell'ordinamento canonico più “incompreso e quindi anche maggiormente contestato”, tanto da essere stato paragonato a “un enorme edificio, in gran parte disabitato”.

⁶ Ricorda eloquentemente il “pericolo di delegittimazione teorica” più volte vissuto dal diritto penale canonico B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., p. 11.

⁷ “Che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema”, come ricorda il can. 1752 CIC.

⁸ Circa gli interventi di Papa Francesco in tema di abusi prima della riforma integrale del Libro VI, si rinvia, *ex multis*, a D. MILANI, *Responsabilità e conversione: la via di Francesco contro gli abusi del clero*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, n. 2, 2020, pp. 431 ss.

⁹ Parla di “impossibilità di predisporre risposte assimilabili *in toto* ai paradigmi di reazione e tutela propri

Basti pensare al ruolo giocato nel sistema canonico dal principio di equità¹⁰, criterio generale e principio informatore che “sorregge tutta la codificazione”¹¹, in nome del quale anche il ramo penale dell’ordinamento acquista elasticità e flessibilità, persino consentendo al giudice di derogare a una pedissequa applicazione del principio di legalità qualora questa comporti in concreto una contraddizione intollerabile con la natura e le finalità stesse del diritto della Chiesa¹².

Proprio il rapporto col diritto penale secolare, ora che quello canonico va ‘giuridicizzandosi’, assume connotati particolarmente interessanti¹³. Per alcuni versanti, infatti, pare che le recenti riforme del legislatore ecclesiastico abbiano guardato al modello offerto dai sistemi penali laici, mentre, su altri, le distanze continuano a essere marcate.

2. Diritto penale canonico e secolare: un dialogo in evoluzione.

A titolo di esempio di un divario che si va via via colmando¹⁴, si riporta proprio il caso della discrezionalità del giudice penale canonico, oggi, a seguito dell’ultima novella di Papa Francesco, ben più limitata; in punto di pena, soprattutto, essendo stata fortemente circoscritta nel dettato codicistico la formula “*iusta poena puniatur*”, o “*iusta poena puniri potest*”, presentissima invece nella precedente versione del Libro VI, che ne sanciva la frequente indeterminatezza. Tale peculiarità del sistema punitivo della Chiesa, ovviamente inconcepibile agli occhi di un giurista secolare, sembra dunque sfumata¹⁵, se è vero che la riforma del 2021 ha trasformato molte pene indeterminate in determinate o semideterminate e ha comunque fissato, al can. 1349, il criterio della

del secolare” G. D’ANGELO, *La “irriducibile tipicità” del diritto canonico nella dinamica delle attuali relazioni interordinamentali. Brevi note (problematiche e di prospettiva) a partire dalla riforma dei delicta graviora*, in *Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional*, n. 1, 2014, p. 116.

¹⁰ Si tratta di un principio tanto connaturato al diritto canonico che P. FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, CEDAM, Padova, 1962, p. 245, ritiene che “l’*aequitas* canonica racchiude in sé un concetto canonistico originale, senza alcun riscontro nel diritto romano o in altro ordinamento giuridico secolare”.

¹¹ Così, P. GROSSI, *Aequitas Canonica: tra codice e storia*, in *JusOnline*, n. 1, 2015, p. 10, che lo definisce “un fermento germinativo che fertilizza di sé tutto il diritto canonico scritto e non scritto”.

¹² In materia, v., *ex multis*, P. FANTELLI, *Il diritto penale canonico: tra potere coercitivo e carità pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 3, 2013, specie p. 7 ss.; G. SCIACCA, *Principio di legalità e ordinamento e suoi riflessi nel diritto penale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 11, 2019; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 238. Più specificamente, dello stesso Autore, sul principio di legalità, cfr. *Qualche considerazione sul principio di legalità nel diritto penale canonico*, in *Angelicum*, vol. 85, n. 1, 2008.

¹³ Ragiona recentemente sul tema D. MILANI, *Chiesa e abusi nella riforma del diritto penale canonico: il fascino ancora incerto del diritto secolare*, relazione svolta in occasione del convegno “Dialogo transdisciplinare e identità del giurista”, organizzato dal Centro di ricerca coordinato “Studi sulla Giustizia” dell’Università degli Studi di Milano e destinato alla pubblicazione in un volume edito dai tipi di Giuffrè a cura di F. Biondi e R. Sacchi.

¹⁴ Per un’illustrazione delle novità apportate al *Liber VI* dalla riforma del 2021 si rimanda alla bibliografia citata alla nota n. 3.

¹⁵ B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., pp. 236-242; G. BONI, cit., pp. 35 ss.

proporzionalità¹⁶ quale stella polare da seguire nell'irrogazione di una sanzione ancora rimasta indeterminata.

Allo stesso modo, non si può non notare – e salutare con favore – l'introduzione esplicita nel CIC, al can. 1321 §1, della presunzione di innocenza, evidente passo in avanti¹⁷ verso terreni più familiari al diritto penale degli ordinamenti civili occidentali.

Infine, specificamente in materia di abusi¹⁸, è interessante notare la previsione di un canone sanzionatorio *ad hoc*, il 1398, e soprattutto la migrazione di tali fattispecie criminose dal titolo V del Libro VI, dedicato ai delitti contro obblighi speciali, e dunque contro la morale dei chierici in quanto violazione del sesto comandamento del Decalogo, al VI, che prevede quelli contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo¹⁹. Tale mutamento di collocazione, e quindi di bene giuridico tutelato dalla norma penale, rivela una rinnovata attenzione alle vittime di tali reati, offese, nel caso di abusi, tanto nella loro dignità quanto nella loro libertà, nonché, secondo la prospettiva che si sta qui adottando, qualcosa di ulteriore.

Anzitutto, il bene giuridico tutelato si è 'secolarizzato'²⁰. Precedentemente, la *ratio* della punizione del peccato/delitto incarnato nella trasgressione di un comandamento del Decalogo si esauriva nella violazione di un dovere imposto al chierico dal suo particolare *status*; dopo la recente riforma, invece, si è approdati a una dimensione evidentemente più materiale e concreta, volta alla protezione della libertà umana, specie sessuale, anche in questo certo più vicina a quella propria di un sistema penale civile.

In consonanza col menzionato ribaltamento di prospettiva, la titolarità del bene giuridico precedentemente considerato e tutelato dalla norma incriminatrice spettava alla Chiesa, quasi come se il reo, con la condotta criminosa, avesse offeso in prima istanza la sua comunità di appartenenza; oggi, invece, titolare dei beni giuridici protetti e offesi dall'autore del delitto è evidentemente la vittima del reato, cui il nuovo dettato normativo pare anzitutto rivolgersi.

Ma non solo. Si è detto che la disposizione che punisce gli abusi ha trovato un nuovo Titolo di riferimento; nondimeno, lo stesso Titolo si è arricchito di un elemento in più, passando da "Delitti contro la vita e la libertà umana" a "Delitti contro la vita, la

¹⁶ In materia di giustizia distributiva e proporzionalità in diritto canonico, cfr. il recente contributo di F. BERTOTTO, *Giustizia distributiva e analogia nel diritto della Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, vol. 34, n. 1, 2022.

¹⁷ Secondo la dottrina, la presunzione di non colpevolezza era invero già vigente nel sistema canonico "per diritto divino naturale" (cfr. G. BONI, cit., p. 57) e, comunque, già menzionata nella Lettera apostolica in forma di *motu proprio Vos estis lux mundi* tutela del 7 maggio 2019 all'art. 12 § 7. K. PENNINGTON, *Innocente fino a prova contraria: le origini di una massima giuridica*, in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 33 ss., sottolinea addirittura l'origine canonistica della presunzione in esame.

¹⁸ V. a proposito, tra i tanti, G. NÚÑEZ, *La protección del menor de edad ante los abusos sexuales: su salvaguarda obtiene carta de naturaleza*, in *Ius canonicum*, vol. 61, n. 122, pp. 821-862; M. VISIOLI, *La protezione penale del minore nel nuovo Libro VI del Codice*, in *Periodica de re canonica*, vol. 110, n. 4, 2021, pp. 597-626; G. COMOTTI, cit.

¹⁹ Lo notano D. MILANI, *Chiesa e abusi nella riforma del diritto penale canonico*, cit., e B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., p. 504.

²⁰ Sulla particolare secolarizzazione "di tipo tecnico" del diritto canonico, cfr. S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 269.

dignità e la libertà dell'uomo". L'aggiunta della dignità²¹ non deve passare inosservata: si tratta, infatti, del valore-principio che più di tutti connota gli ordinamenti secolari occidentali contemporanei, cuore pulsante del costituzionalismo moderno²². Quella fondamentale in questi ultimi è un'accezione evidentemente laica di dignità, ma ciò non deve far sottovalutare la rilevanza di tale concetto anche negli ordinamenti confessionali: si pensi alla recente enciclica di papa Francesco, *Fratelli tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale*, in cui la centralità dell'inalienabile dignità umana è più volte rimarcata. Naturalmente, le diverse declinazioni di dignità, in base all'ordinamento di riferimento, non sono sovrapponibili. Per l'ordinamento canonico, la "sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo"²³; lo Stato laico contemporaneo, invece, elabora un proprio, autonomo, concetto di dignità, alla cui tutela sarà diretto il suo intero agire.

Ciò non toglie, in ogni caso, che riaffermare il valore della dignità anche in sede penalistica e, di più, renderlo diretto oggetto di tutela dei reati di abusi, certamente i più attenzionati nella recente riforma del *Liber VI*, costituisca un significativo segnale nella direzione di una convergenza col diritto penale secolare.

Anche il codice penale italiano, infatti, ha conosciuto, a seguito della legge 66/1996, un mutamento di prospettiva comparabile, in tema di violenze sessuali: il delitto ora non è più volto a tutelare la moralità pubblica e il buon costume, ma la libertà sessuale individuale, evidente riflesso della dignità umana di cui si diceva.

Le riflessioni finora svolte non devono però portare a ritenere che alle ultime novelle sia conseguita una piena equiparazione tra i due sistemi penali in questione, canonico e civile. Differenze, anche di notevole portata, ancora permangono, persino su cardini essenziali, sostanziali e procedurali, su cui è costruito l'apparato penale secolare.

²¹ La rilevanza del concetto di dignità in diritto canonico, specie nel diritto divino naturale, è tema ampiamente studiato. G. LO CASTRO, *La rappresentazione giuridica della condizione umana nel diritto canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1981, p. 242, ricorda che persino nel *Codex* del 1917, "espressione dell'idea della priorità del momento normativo, e dell'autorità che lo pone, rispetto alla realtà umana", la dignità rimaneva la fonte primaria di diritti e doveri. In tal senso, R. BERTOLINO, *Il mistero del diritto e il diritto del mistero nella lezione di Gaetano Lo Castro*, in *Ius Ecclesiae*, vol. 24, n. 3, 2012, p. 541, ravvisa come l'Autore appena citato colga "l'elemento fondativo della sua [dell'uomo, ndr] dignità nella sua coscienza e nei suoi reclami di dignità, specie religiosa". Più recentemente, in materia, cfr. A. D'AVACK, *Diritti innati dell'uomo ovvero la dignità umana*, in *Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional*, n. 1, aprile 2014, pp. 121-134.

²² Pare appena il caso di ricordare le parole di G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in *Rivista AIC*, rivista telematica (www.rivistaaic.it), 2008, per cui la dignità umana sarebbe l'unico elemento impossibile, nel nostro ordinamento, da sottoporsi a bilanciamento con altri, in quanto rappresenterebbe esso stesso "la bilancia". Nello stesso senso A. RUGGERI, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale*, in *Rivista AIC*, rivista telematica (www.rivistaaic.it), n. 1, 2011, p. 2, per cui la dignità si pone "come punto costante, indefettibile, di riferimento nelle operazioni di bilanciamento tra i diritti". *Contra*, M. LUCIANI, *Avviso ai naviganti del Mar pandemico*, in *Questione Giustizia*, n.2, 2020, p. 7, per cui "nemmeno la vita o la dignità umana si sottraggono al bilanciamento [...]: la dignità umana (ammesso, ma tutt'altro che concesso, che si sia d'accordo sul suo concreto contenuto) lo è [sacrificabile] addirittura ordinariamente (visto che la Costituzione stessa prevede e legittima la detenzione)".

²³ FRANCESCO, *Lettera Enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale*, 3 ottobre 2020, par. 277.

Si tratta del caso, venendo proprio al lato processuale, delle garanzie figlie, negli ordinamenti civili, del principio del giusto processo, ancora lungi dall'affermarsi in maniera compiuta nel diritto della Chiesa. Già si è detto della auspicata introduzione nel CIC della presunzione di non colpevolezza, ma non si tratta che di un mero passo avanti, per quanto apprezzabile, su una strada tutta da percorrere²⁴. È noto, infatti, che la prassi penale canonica degli ultimi anni abbia restituito uno scenario di completa "normalizzazione" del processo penale extragiudiziale²⁵ e, segnatamente, amministrativo, specie in materia di abusi²⁶, con le inevitabili conseguenze che ciò comporta in termini di rispetto delle garanzie dell'imputato²⁷. A difettare, in caso di procedimento amministrativo, sono tutele irrinunciabili e ormai quasi scontate in uno Stato di diritto, dal principio del contraddittorio alla terzietà del giudice, parte di quel nucleo indisponibile di posizioni soggettive che configura addirittura, come esplicitato dalla Consulta nella sentenza n. 18/1982, un principio supremo del nostro ordinamento, nel quale "è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio"²⁸. Tale è il fossato che ancora separa il sistema canonico dall'omologo secolare, dunque, che nel primo non trova compiuta garanzia nemmeno un architrave dell'edificio costituzionale italiano, quel diritto alla tutela giurisdizionale che, nel suo nucleo essenziale collocato al vertice della nostra gerarchia delle fonti, non richiede altro che a ciascuno siano sempre assicurati, "per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio"²⁹.

²⁴ Si pensi, a mero titolo di esempio, che, come rileva G. BONI, cit., p. 104, ancora nel CIC difetta una disposizione che contempra espressamente la necessaria presenza di un avvocato o patrono. L'Autrice segnala, all'esito della sua riflessione (p. 106), l'esigenza di una disciplina autonoma del processo penale, "propria globale e autonoma, finalmente affrancata dalla involuta remissione alla disciplina del processo contenzioso ordinario".

²⁵ Da qui il titolo di W.L. DANIEL, *La normalización del proceso penal extrajudicial (c. 1720). Análisis, crítica, propuestas*, in *Ius canonicum*, vol. 61, 2021, pp. 65-98. Secondo D. CITO, cit., p. 798, le *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* approvate dall'allora pontefice Benedetto XVI il 21 maggio 2010 hanno cagionato una "inversione del principio" che ordinariamente vuole la prevalenza della strada giudiziaria su quella amministrativa. Ben più recentemente B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit, p. 580, conferma la consolidata "inversione di tendenza rispetto alla perentoria preferenza per la via giudiziale" teoricamente sancita tanto dal *motu proprio Sacramentorum sanctitatis* tutela del 2001 quanto dal can. 1342 §1 CIC.

²⁶ *Ex multis*, lo segnala recentemente L. EUSEBI, *Pena canonica e tutela del minore*, in *Discrimen*, n. 1, 2020, p. 24.

²⁷ Sul diritto alla difesa nel diritto processuale penale canonico, cfr., molto recentemente, P. AMENTA, *Diritto processuale penale canonico e inveroamento del principio fondamentale del diritto alla difesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 2, 2022.

²⁸ Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 1982, considerato in diritto, par. 4. Per un'illustrazione della pronuncia, corredata da ampia bibliografia anche ecclesiasticistica, v. P. FARAGUNA, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 82 ss.

²⁹ Corte cost., sent. n. 232 del 1989, *Considerato in diritto*, par. 4.

3. Un'insormontabile distanza: la centralità dell'adesione spontanea e le sue conseguenze.

All'esito della sommaria panoramica appena esposta, la principale impressione che sembra potersene ricavare è che il diritto penale della Chiesa muova nella direzione di un superamento di quella tendenza anti-giuridista post-conciliare che aveva contraddistinto la seconda metà del secolo scorso³⁰.

Proprio uno degli elementi che aveva animato il dibattito in materia di potestà punitiva della Chiesa negli anni immediatamente successivi al Concilio Vaticano II, però, può fungere ora da volano per una riflessione decisiva anche nella prospettiva da cui ha preso le mosse questo contributo.

In sede di Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi incaricata di discutere ed elaborare i principi che avrebbero guidato la revisione del CIC³¹, una delle ragioni adottate a fondamento della necessità dell'ordinamento canonico di abdicare a ogni potere punitivo fu individuata nel carattere libero dell'atto di fede di ogni suo aderente e nel pieno riconoscimento della libertà religiosa operata dal Concilio³². Se la Chiesa aveva rinunciato una volta per tutte, si sosteneva, al diritto di costringere gli uomini a professare la fede o a sottomettersi all'autorità ecclesiastica e alle sue leggi, ecco che non era più possibile ipotizzare un potere coercitivo, e quindi un diritto penale, canonico; al contrario, si auspicava solo una forza prettamente spirituale della Chiesa, che non obbligasse nessuno che non volesse spontaneamente aderire al suo ordinamento³³.

Nonostante poi, come noto, il diritto penale canonico sia continuato ad esistere, essendogli dedicato ancora, nel CIC 1983, un apposito *Liber*³⁴, è innegabile che il tema della volontaria sottoposizione del fedele, e specie del reo, alle norme sanzionatorie, nonché la rilevanza di tale adesione agli occhi delle autorità ecclesiastiche che applicano quelle disposizioni incriminatrici, costituisca un tema ineludibile per qualunque analisi che intenda trattare di rapporti tra penale secolare e canonico³⁵.

Si consuma qui, infatti, la massima cesura tra i due sistemi. Il *civis* non sceglie evidentemente di essere soggetto di diritto penale statale, né può sottrarsi a esso nemmeno nel caso in cui non percepisca alcun legame con i valori etici che vi

³⁰ Eloquente in tal senso le parole di BENEDETTO XVI, *Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, p. 47, secondo cui "a partire dalla metà degli anni Sessanta [il diritto penale, ndr] semplicemente non è stato più applicato. Dominava la convinzione che la Chiesa non dovesse essere una Chiesa di diritto, ma una Chiesa dell'amore; che non dovesse punire".

³¹ Recentemente, in merito ai lavori di detta Assemblea, cfr. J. PUJOL, cit.; J.I. ARRIETA, cit., specie pp. 51 ss.

³² Come è noto, il riconoscimento della libertà religiosa è al centro della Dichiarazione *Dignitatis Humanae* promulgata da Papa Paolo VI il 7 dicembre 1965.

³³ Cfr. P. HUIZING, *Votum de ordinamento disciplinari canonico*, in *Communicationes*, n. 97, 2015, pp. 132-133.

³⁴ Sebbene M. DEL POZZO, cit., pp. 210 ss., continuasse a ravvisare, ancora meno di dieci anni fa, tre principali correnti canonistiche in materia, laddove quella connotata da un approccio giuridico si affiancava all'impostazione teologico e a quella pastorale.

³⁵ Come si dirà più avanti, in diritto penale canonico, a differenza che in quello secolare, la questione dell'adesione del reo assume contorni differenti a seconda della prospettiva da cui la si osserva, quella del condannato o quella dell'ordinamento.

sottostanno. All'estremo opposto, il *fidelis* diviene tale attraverso un atto spontaneo di adesione³⁶ e dalla Chiesa, società ad appartenenza volontaria e non necessaria, è sempre pienamente libero di allontanarsi quando ritiene³⁷, incorrendo certo, come si vedrà tra poco, in ulteriori sanzioni *ex parte Ecclesia*. Non è impensabile, di conseguenza, il caso del fedele che receda dalla comunità ecclesiale all'instaurarsi di un processo penale nei suoi confronti, o persino all'esito dello stesso, una volta accertata la necessità di punirlo.

Ciò non può che comportare conseguenze dirompenti per il diritto penale canonico: per sua natura, infatti, un ordinamento a base volontaria non è in grado di irrogare sanzioni rilevanti nei confronti di individui che non vi siano legati da alcun vincolo di adesione. Rinunciare *tout court* a punire, però, comporterebbe tradire la dimensione comunitaria della pena, anch'essa disegnata con contorni propri nell'ordinamento ecclesiale. Una condotta delittuosa, infatti, non cagiona danno solo al bene giuridico offeso nella fattispecie, ma, nella prospettiva del diritto canonico, altresì "determina un danno a tutto il corpo, frammentandolo"³⁸. Attraverso l'inflizione della sanzione, dunque, si tutela anche un elemento metagiuridico come la carità³⁹, "centro dell'unità tra i fedeli"⁴⁰ attorno al quale si edifica l'intera missione sociale della Chiesa ed è quindi necessario che lo scandalo provocato dal reato commesso sia riparato.

Come si accennava, poi, la defezione del reo integrerebbe a sua volta un'ulteriore ipotesi di reato prevista dal CIC⁴¹, segnatamente l'apostasia⁴². In caso di condanna e di susseguente uscita dalla Chiesa, dunque, il reo sarebbe doppiamente colpevole agli occhi dell'ordinamento canonico, al quale, però, difetterebbero ormai i mezzi per punire effettivamente l'autore dei reati.

D'altra parte, al diritto penale canonico manca una dimensione coercitiva in fase di esecuzione della sanzione, così come strumenti concreti a essa deputati e un apparato normativo che segua colui al quale è stata inflitta una pena durante l'esecuzione della medesima⁴³. La stessa responsabilità nell'assunzione di diritti e doveri, intesa come consapevolezza delle ricadute delle proprie azioni, deriva dalla partecipazione, naturalmente del tutto spontanea, all'ordinamento della Chiesa e alla comunione ecclesiale⁴⁴; su questa falsariga, l'autorità ecclesiastica, perché una pena trovi effettiva

³⁶ Anche se peculiare quale il battesimo, come rileva S. FERRARI, cit., pp. 214-215.

³⁷ Sulle differenze tra società ad appartenenza necessaria e volontaria, v. G. DALLA TORRE, *Qualche considerazione sul principio di legalità*, cit., p. 270.

³⁸ D.G. ASTIGUETA, *La pena come sanzione: un contributo su questo concetto*, in *Periodica de re canonica*, vol. 101, n. 3, 2012, p. 515.

³⁹ Così lo definisce A. VITALE, *Contributo ad una teoria delle sanzioni nell'ordinamento canonico*, in *Ephemerides iuris canonici*, n. 18, 1962, p. 265.

⁴⁰ Sono parole di D.G. ASTIGUETA, *La pena come sanzione*, cit., p. 515.

⁴¹ Come scriveva il cardinale D. TETTAMANZI, *Fede*, in *Dizionario enciclopedico di teologia morale*, Edizioni Paoline, Roma, 1973, p. 391, "la perdita della fede nei cattolici è sempre colpevole, per colpa grave o lieve, per colpa diretta alla fede o ad altre virtù", riportata anche in S. FERRARI, *Fedele e infedele: l'appartenenza religiosa nell'ordinamento della Chiesa cattolica latina*, ora in ID., *Scritti. Percorsi di libertà religiosa per una società plurale*, il Mulino, Bologna, 2022, p. 438.

⁴² A proposito della quale v. B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., pp. 294-298.

⁴³ Ne fa recentemente menzione L. EUSEBI, cit., p. 115.

⁴⁴ In materia, v. M. D'ARIENZO, *Responsabilità giuridica e riparazione del danno nel sistema sanzionatorio canonico*,

esecuzione, non può che richiamarsi anzitutto a un obbligo di coscienza del reo. Allo scopo potranno fornire il loro contributo misure pastorali e disciplinari, ma certamente mai forme di coercizione fisica⁴⁵.

L'unica disposizione in materia nel CIC del 1983 era il can. 1393, che prevedeva la possibilità di punire con giusta pena chi avesse violato gli obblighi impostigli da una pena⁴⁶. Nella nuova versione del Libro VI del CIC, però, quell'ipotesi di reato è stata modificata, oggi sanzionata al can. 1371 §2 CIC⁴⁷. Come nel caso degli abusi, anche qui siamo di fronte a un mutamento di bene giuridico tutelato: non si tratta più, infatti, di un delitto contro obblighi speciali, previsti dal Titolo V del Libro VI del CIC, ma di uno "contro le autorità ecclesiastiche e l'esercizio degli incarichi", come è intitolato invece il Titolo II, in cui oggi trova collocazione.

L'elemento della volontarietà, vale a dire il consenso del reo alla sottoposizione alla sanzione, è però certamente centrale per il diritto penale canonico, ma non sempre necessario. Si pensi alla più grave tra le pene espiatorie previste dal CIC, la dimissione dallo stato clericale. Questa sarà parimenti efficace, con i relativi effetti anche ai fini civili, per il chierico che accetterà la decisione del giudice ecclesiastico e per quello che non concorderà con la sua valutazione. In altre parole, il suo *status* giuridico verrà modificato dalla sanzione penale in termini oggettivi, al di là della sua adesione a essa e persino al di là della sua volontà di continuare a essere parte del Popolo di Dio. Nondimeno, perché il reo possa avvertire la portata della pena, è evidente che questi debba continuare a sentirsi almeno in minima misura legato alla Chiesa, che non intenderà lasciare neanche a seguito della condanna ricevuta. Non si vede, infatti, quale pregnanza soggettiva possa assumere una qualsivoglia punizione comminata da un'autorità non più percepita come tale dal sanzionato, né provvista dei mezzi coercitivi per renderla effettiva.

Il tema dell'adesione del reo, quindi, merita ora di essere analizzato dalle diverse prospettive che un ordinamento penale concede di adottare, quella del condannato e quella di chi quella condanna l'ha inferta. Nel recinto delimitato dal diritto penale secolare, invero, i due punti di vista coincidono. Tanto per il reo quanto per colui che ne ha disposto la sanzione ed è poi deputato a eseguirla, infatti, che il soggetto concordi con le ragioni sottostanti all'infrazione della pena, così come alla sua natura ed entità, è del tutto irrilevante. Al massimo, come è risaputo, la collaborazione con le autorità può comportare la concessione di, anche notevoli, benefici premiali in sede di esecuzione, ma ciò non inerisce affatto alla dimensione intima del reo, né alle sue profonde convinzioni etiche. Anzi, il patto che sorge in quel caso tra istituzioni e reo è tale anche nel caso in cui a motivare la scelta di cooperazione di quest'ultimo sia un mero calcolo di costi e

in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 32, 2015, specie p. 11.

⁴⁵ Sul punto, v. B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., pp. 333-334.

⁴⁶ Per commenti, v. R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2001, p. 223 e bibliografia ivi riportata.

⁴⁷ Nella nuova formulazione, il can. 1393 riproduce, con qualche differenza, quanto precedentemente previsto al can. 1392, mentre l'attuale can. 1392 introduce una fattispecie di reato inedita, che punisce "il chierico che abbandona volontariamente e illegittimamente il sacro ministero, per sei mesi continui, con l'intenzione di sottrarsi alla competente autorità della Chiesa". Si tratta, quindi, di un'ipotesi ben diversa da quella di colui che viola gli obblighi imposti da una pena.

benefici, o la volontà, più che di aiutare le autorità, di ottenere da esse protezione intendendo sottrarsi all'ambiente criminale di provenienza.

Venendo, invece al penale canonico, ecco che qualcosa cambia. Già si è detto, a proposito della dismissal, che l'esecuzione della sanzione, agli occhi dell'ordinamento ecclesiastico, non è in alcun modo influenzata dal fatto che il reo aderisca o meno alla pena comminata. Non può rilevare in alcun modo, infatti, il consenso del soggetto dimesso dallo stato clericale alla pena irrogata, restando al nostro esempio; in qualunque caso, il reo sarà privato dello *status* di chierico e la condanna eseguita, anche agli effetti civili.

Adottando la prospettiva di quest'ultimo, la situazione invece cambia completamente, fino a ribaltarsi. Se il reo ha infatti ormai reciso ogni legame intimo con la comunità ecclesiale e con la sua autorità, questi non percepirà in alcuna misura la afflittività di quella sanzione. Tale differenza che si riscontra tra i due ordinamenti, canonico e secolare, apre quindi uno iato che merita una sottolineatura ulteriore, a evidenziare una diversa sfumatura della centralità dell'elemento della spontanea adesione del reo. Ponendosi nei suoi panni, la sanzione produrrà effetti non qualora questi vi aderisca, bensì, più correttamente, qualora questi aderisca all'ordinamento che stabilisce la pena comminata: è chiaro, infatti, che, altrimenti, il giudice confessionale si troverà a infliggere una qualsivoglia sanzione nei confronti di un individuo che non ne percepirà più non solo la vincolatività, ma neppure il significato e il valore.

Non è, quindi, sul fronte strettamente penalistico che si consuma la rottura sul punto tra ordinamento canonico e secolare. Si tratta, al contrario, di qualcosa che si situa proprio alle fondamenta dei due sistemi: l'elemento distintivo, vale a dire, di un ordinamento religioso e, prima ancora, di una religione. Per loro natura, infatti, storicamente le religioni fanno leva sull'adesione spontanea dell'individuo, seppur filtrata da regole che definiscono, più o meno rigidamente, l'appartenenza confessionale⁴⁸ e proprio sulla capacità persuasiva di attrarre nuovi fedeli alla loro causa misurano la loro efficacia comunicativa. Simile connotato è quanto di più lontanamente concepibile trattando di un sistema giuridico laico, il quale, a ben vedere, si muove precisamente in direzione opposta: da una parte, questo dispone sempre precise regole per disciplinare l'ingresso e l'uscita dall'ordinamento dei suoi consociati, non certo semplici conseguenze della volontà manifestata dai singoli; dall'altra, proprio la sfera delle intime convinzioni di questi ultimi è ad esso preclusa. Così, all'ordinamento laico

⁴⁸ Il tema dell'appartenenza religiosa è da ormai decenni al centro di continue riflessioni sulla sua evoluzione. Cfr., *ex multis*, G. AMBROSIO, *Continuità e cambiamenti nell'appartenenza civile e religiosa*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, n. 1, 2000, pp. 51-69; R. BOTTA, *Appartenenza confessionale e libertà individuali*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, n. 1, 2000, pp. 131-156; con specifico riferimento all'appartenenza alla Chiesa cattolica, v. R. CORONELLI, *Incorporazione alla Chiesa e comunione: aspetti teologici e canonici dell'appartenenza alla Chiesa*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1999 e sulla "ambiguità dell'appartenenza cattolica in Italia", L. ZANNOTTI, *I cattolici tra obbedienza religiosa e bisogno di libertà. Qualche breve considerazione su un tema sempre attuale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 1° ottobre 2012.

non può e non deve interessare la coerenza tra i valori che esso ha fatti propri⁴⁹ e il portato assiologico individuale di coloro che alle sue leggi sono sottoposti⁵⁰.

Peraltro, le tendenze tipiche della contemporaneità note ai sociologi delle religioni dimostrano come la centralità della “individualizzazione e soggettivizzazione” del rapporto con la trascendenza si stia via via facendo più accentuata⁵¹. Il fedele, in altre parole, non è oggi necessariamente, come tradizionalmente avvenuto, legato a una dimensione comunitaria o istituzionale, ma anzi vive spesso la propria esperienza di credo senza intrattenere legami con altri correligionari o autorità spirituali; al tempo stesso, venuto meno il vincolo di soggezione rispetto a queste ultime, segue il messaggio religioso cui ha scelto di aderire non più in maniera integrale, ma sentendosi libero di scegliere in piena coscienza quali aspetti del credo adottare e a quali invece rinunciare, secondo una dinamica quasi da *bricolage* per cui “la religione si crede, si vende e si usa assai più facilmente ‘a pezzi’”⁵².

Ecco che allora anche ai fini di questo contributo la questione di cui sta trattando assume rilevanza. Appare attualmente sempre più semplice, infatti, immaginare il *fidelis* che, abdicando, per esempio, all’obbedienza a quei precetti che non avverte più come vincolanti o a sé affini⁵³, non sia in grado di percepire la necessità, l’afflittività o persino la ragionevolezza della pena comminatagli dall’ordinamento religioso per quella violazione. Il legame, quindi, tra credente e autorità spirituale, *rectius* tra credente e ordinamento religioso di appartenenza, oggi si configura in termini più lassi, meno stringenti, almeno agli occhi del primo; sarebbe miope, dunque, ipotizzare che ciò non incida anzitutto sulla concezione, da parte del fedele, del ramo notoriamente e

⁴⁹ Il canone della neutralità che distingue lo Stato laico non gli impedisce, infatti, di attribuire rilevanza a valori etici, razionalmente fondati, senza che ciò evochi necessariamente l’idea di un ordinamento che imponga oppressivamente il proprio portato assiologico. Ricorda sul punto J. PASQUALI CERIOLI, *La laicità nella giurisprudenza amministrativa: da principio supremo a “simbolo religioso”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, marzo 2009, cit., p. 23, che, essendo la nostra una democrazia aperta, anche il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi *ex art. 54 Cost.* non può essere inteso come “una necessaria piena conformità ideale ai valori dell’ordinamento richiesta alla sfera di coscienza (religiosa, ideologica, politica) del soggetto”. Cfr. anche la bibliografia riportata dall’Autore alla nota 61.

⁵⁰ Secondo la evocativa immagine di G. DI COSIMO, *Coscienza e Costituzione. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della persona*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 9, “l’impero del diritto finisce alla soglia della coscienza”.

⁵¹ Lo notava già quasi vent’anni fa G. GIORDAN, *Dalla religione alla spiritualità: una nuova legittimazione del sacro?* in *Quaderni di Sociologia*, n. 35, 2004, p. 115.

⁵² L. DIOTALLEVI, *Osservazioni sociologiche sull’attuale uso politico della religione in Italia*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2, 2020, p. 329.

⁵³ Parla, su questa falsariga, di «propensione, ormai diffusa tra i fedeli “più secolarizzati”, a rielaborare personalmente l’insegnamento della Chiesa cattolica», D. MILANI, *Sinodalità, primato e crisi della famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio*, Libellula Edizioni, Tricase (Le), p. 54.

storicamente più *terribile*⁵⁴ di un ordinamento giuridico, religioso o spirituale che sia: quello penale.

4. Conclusioni: cenni sull'impossibilità della violazione del divieto di *bis in idem* nei rapporti tra giurisdizione canonica e secolare.

Alla luce di ciò che si è esposto, appare evidente come il fossato tra diritto penale canonico e secolare, sebbene per certi versi ridottosi a seguito delle più recenti novelle del legislatore ecclesiastico, presenti ancora distanze di notevole ampiezza e, soprattutto, strutturalmente incolmabili. Per quanto la legislazione canonica tenti o tenterà – anche auspicabilmente, come nel caso delle guarentigie processuali – di avvicinarsi alla sua omologa laica, troppo coesistente alla propria natura è la ragione ultima di siffatto iato. Superare il nodo della spontanea adesione del fedele, infatti, equivarrebbe a contraddire tanto la specificità principe dell'ordinamento canonico, società ad appartenenza volontaria per eccellenza, quanto quel pieno riconoscimento della libertà religiosa operato dal Concilio Vaticano II di cui si è già fatto cenno.

Come si è visto, a esso non può e non deve conseguire una completa rinuncia, *ex parte Ecclesia*, della propria, nativa, pretesa punitiva, ma, al contempo, si tratta di un dato che non può essere ignorato. Quella libertà religiosa, infatti, si dovrebbe manifestare anche nell'immunità da ogni coercizione esterna in materia, tanto che “sarebbe in radicale contrasto con il principio di libertà religiosa la normativa ecclesiale che misconoscesse il ruolo della libera decisione nella fede”⁵⁵. È indubbio, d'altra parte, che chi è già incorporato alla Chiesa mediante il battesimo non possa certo mutare o abbandonare il proprio credo a piacimento senza incorrere in gravi sanzioni penali canoniche, ma ciò non elimina l'elemento essenziale della possibilità concreta di recesso in qualunque momento, persino dopo l'instaurazione di un processo penale o addirittura dopo la comminazione di una pena.

Per questo, i binari del diritto penale canonico e di quello secolare, seppur oggi più prossimi che in passato, non potranno mai convergere. Interessante, sul punto, risulta una sfumatura emersa dalle analisi di una recente sentenza della Cassazione penale⁵⁶ in materia di *bis in idem* tra giurisdizione ecclesiastica e statale. In quella

⁵⁴ Tra i tanti, chiarisce il significato di diritto penale come *ius terribile* F. VIGANÒ, *Obblighi convenzionali di natura penale*, in V. MANES – V. ZAGREBELSKY (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 243-244.

⁵⁵ Così, G. COMOTTI, *Obbedienza della fede e libertà religiosa: manifestazione del pensiero e diritto al dissenso nell'ordinamento canonico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1, 2008, p. 241.

⁵⁶ Cass. pen., sez. III, 18 maggio 2021, n. 34576, in *Diritto e Religioni*, n. 2, 2021, p. 804 con nota di A. NEGRI, *Distinzione degli ordini e bis in idem tra giurisdizione canonica e statale. Riflessioni a partire dalla sentenza Corte di Cassazione n. 34576/2021*, in *Diritto e Religioni*, n. 2, 2021, pp. 826-842, e in *Diritto di famiglia e delle persone*, n. 2, 2022, pp. 467-481 con nota di P. LO IACONO, *Chierici pedofili, esercizio della giurisdizione penale e inapplicabilità del ne bis in idem: l'ordinata colligatio Stato/Chiesa a tutela dei minori*, in *ivi*, pp. 481-512. In tema, cfr. N. GALANTINI, [Bis in idem per il cittadino già giudicato dalla giurisdizione ecclesiastica per un fatto contemplato dal codice canonico e sottoposto a giudizio in Italia per lo stesso fatto previsto dal codice penale](#), in questa *Rivista*, 2

circostanza, chiamati a decidere sulla possibilità di sottoporre a procedimento un chierico già giudicato per i medesimi fatti in sede canonica, i giudici di legittimità hanno condivisibilmente statuito⁵⁷ che tale ipotesi non integra violazione del divieto di *bis in idem*.

Applicando i più recenti criteri elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale alla lettera⁵⁸, invero, il risultato conseguito avrebbe dovuto consistere, al contrario, in un divieto di *bis in idem*: la connessione reclamata per non integrare quest'ultimo, infatti, non deve essere solo temporale, ma anche sostanziale, con ciò indicandosi la necessità di una conduzione integrata dei due procedimenti – volta a evitare, o almeno a limitare, la duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove – o della considerazione nel secondo procedimento dell'entità della sanzione comminata nel primo. Si tratta, con chiara evidenza, di requisiti insostenibili nell'ipotesi in questione, in cui a confrontarsi sono in realtà non due giurisdizioni, bensì due “ambiti giurisdizionali”, come li definisce nella pronuncia in commento la Cassazione, dal rapporto segnato dalla insuperabilità del principio di distinzione degli ordini sancito dall'art. 7, primo comma, Cost.⁵⁹

Spingendosi ancora oltre, basti rilevare come recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, a partire dalle ultime pronunce EDU⁶⁰, abbia richiesto che i diversi procedimenti, perché non integrino violazione del *ne bis in idem*, “abbiano di mira scopi complementari nel comune perseguimento di un interesse generale”⁶¹. Anche qui, le ragioni sanzionatorie di Stato e Chiesa divergono necessariamente. Come emerso da queste pagine, infatti, il diritto penale canonico si orienta, come ogni altro ramo dell'ordinamento, attorno alle ragioni costitutive della Chiesa come sistema giuridico e deve perciò risultare funzionale “alle specifiche istanze di perseguimento di finalità ultraterrene che ne costituiscono la caratteristica distintiva”⁶². Una dimensione, quindi,

novembre 2021; A. LICASTRO, *La repressione degli abusi sessuali dei chierici e il principio del ne bis in idem nei rapporti tra giurisdizione canonica e giurisdizione penale statale*, in *La legislazione penale*, 9 febbraio 2022.

⁵⁷ Conformemente a Cass. pen., Sez. III, 18 maggio 2018, n. 21997, commentata da L. BARONTINI, *Rigiudicabile in Italia il chierico rimesso allo stato laicale? Il ne bis in idem tra dimensione internazionale e doppio binario sanzionatorio*, in *Diritto penale e processo*, n. 1, 2020, pp. 99-106.

⁵⁸ In particolare, il riferimento è alla sentenza EDU A e B c. *Norvegia* del 15 novembre 2016, commentata da C. FATTA, *Il nuovo volto del ne bis in idem nella giurisprudenza della Grande Camera e la compatibilità con il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria*, in *Giurisprudenza penale*, n. 1, 2017.

⁵⁹ Per la rilevanza in materia di siffatto principio, sia consentito il rimando a A. NEGRI, cit., specie pp. 830 ss. e alla bibliografia ivi indicata.

⁶⁰ Sul punto e, specificamente, sulle conseguenze della sentenza della Corte EDU A e B c. *Norvegia* per la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, v. S. ZOCCALI, *La giurisprudenza sovranazionale e l'applicazione dei c.d. “criteri Engel”: un'analisi storica sulla qualificazione della norma penale fra Corte Edu e Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di “ne bis in idem”*, in *Ordines*, n. 1, giugno 2019, pp. 153 ss.

⁶¹ Così, N. RECCHIA, *Note minime sulle tre recenti sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea in tema di ne bis in idem*, in *Eurojus.it*, 22 marzo 2018, par. 5.

⁶² G. D'ANGELO, *La “irriducibile tipicità” del diritto canonico nella dinamica delle attuali relazioni interordinamentali. Brevi note (problematiche e di prospettiva) a partire dalla riforma dei delicta graviora*, in *Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional*, n. 1, 2014, p. 105.

quella ultraterrena, cui partecipa anche il diritto penale canonico, certamente estranea a ogni intervento statutale.

Tale impossibilità di individuare scopi complementari *ex parte Status*, diretta ricaduta ancora una volta del principio dell'indipendenza degli ordini, non è però, nel nostro caso, assenza di un requisito imprescindibile che consenta il *bis in idem*, ma, all'estremo opposto, la *ratio* stessa per cui il doppio binario sanzionatorio non può incontrare alcun ostacolo. La distanza che separa i due ambiti, giurisdizionali e ordinamentali, impedisce di immaginare ipotesi di coordinamento improntate all'applicazione del divieto di doppio giudizio.

Anche quando il Libro VI del CIC, infatti, prevede al can. 1344, §2, che il giudice canonico possa "astenersi dall'infliggere una pena, o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza se il reo [...] sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito"⁶³, le ragioni che motiverebbero l'astensione dell'autorità ecclesiastica non consisterebbero nella necessità di rispettare le statuizioni del giudicante civile. Anzi, il richiamo operato dal canone in commento configura un'ipotesi di presupposizione della legge civile, nel senso che l'ordinamento canonico prende atto di quanto prodottosi nell'ordinamento secolare e fa discendere da tale situazione effetti giuridici propri e autonomi⁶⁴.

A derivarne, nell'ipotesi in esame, è persino la possibilità di astenersi dal comminare una pena canonica in ossequio al canone della *aequitas canonica*, figlia del riconoscimento del fatto che, nel caso specifico portato all'attenzione del giudice, il *bis in idem* non sarebbe funzionale alla finalità suprema dell'ordinamento ecclesiale. Non di rinuncia alla sanzione, quindi, si tratterebbe, ma di applicazione del canone di equità; in assoluto, forse, il tratto che più di tutti distingue il diritto penale canonico da ogni altro corrispettivo secolare.

⁶³ Ricorda A. TITOMANLIO, *La non esigibilità. Il diritto penale canonico snodo tra libertà morale e dignità della persona*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2016, p. 187, che tale disposizione si riferisce naturalmente solo ai cd. delitti di foro misto, puniti tanto dall'ordinamento canonico quanto da quello statutale.

⁶⁴ Sulla presupposizione, da parte del diritto canonico, della *lex civilis*, v. G. DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, III edizione [1996], AVE – Anonima Veritas Editrice, Roma, 2007, pp. 75-76.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**